

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 957)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 1960
(V. Stampato n. 1259)*

d'iniziativa dei deputati RESTA, BERRY, COSSIGA, FODERARO e SCARASCIA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 febbraio 1960*

**Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del
Presidente della Repubblica e sul referendum previsto dall'articolo 138
della Costituzione**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La promulgazione delle leggi ordinarie è espressa con la formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« La Camera dei Deputati (o il Senato della Repubblica) e il Senato della Repubblica (o la Camera dei Deputati) hanno approvato;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

(Testo della legge).

« La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta*

Ufficiale e inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

Precede nella intestazione la menzione di quel ramo del Parlamento che abbia per ultimo approvato la legge.

Tale disposizione vale anche per le formule contenute negli articoli 3, 6, 15 e 28 della presente legge.

Art. 2.

Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti, nella comunicazione al Governo dell'approvazione della legge, devono indicare se questa sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

Art. 3.

La promulgazione delle leggi costituzionali, che siano approvate da entrambe le Camere con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« La Camera dei Deputati (o il Senato della Repubblica) e il Senato della Repubblica (o la Camera dei Deputati), con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, hanno approvato:

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge).

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge costituzionale dello Stato ».

Art. 4.

Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal 1° comma dell'articolo 138 della Costituzione, il Governo deve provvedere all'immediata pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale con il titolo « Testo di legge costituzionale approvato a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, in seconda votazione », completato dalla indicazione del contenuto della legge stessa e dalla data della sua approvazione finale da parte delle Camere, menzionate secondo l'ordine di approvazione e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o

cinque Consigli regionali possono demandare che si proceda al referendum popolare.

Tale pubblicazione viene effettuata al solo fine di dare notizia dell'avvenuta approvazione da parte del Parlamento di una legge costituzionale sulla quale può essere richiesto il referendum. La legge deve perciò essere inserita nella Gazzetta Ufficiale distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

Art. 5.

La richiesta di referendum di cui all'articolo 138 della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, citando altresì la data della sua approvazione finale da parte delle Camere menzionate secondo l'ordine di approvazione, la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale essa è stata pubblicata.

Essa deve pervenire alla Cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 4.

Art. 6.

Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 4 non sia stata avanzata domanda di referendum, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge con la seguente formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« La Camera dei Deputati (o il Senato della Repubblica) e il Senato della Repubblica (o la Camera dei Deputati), con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato:

« nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge).

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge costituzionale dello Stato ».

Art. 7.

Qualora la richiesta prevista dall'articolo 5 sia effettuata da membri di una delle Camere in numero non inferiore ad un quinto dei componenti della Camera stessa, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla Segreteria della Camera cui appartengono, la quale attesta al tempo stesso che essi sono parlamentari in carica. Non è necessaria alcun'altra documentazione.

Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso la Cancelleria della Corte di cassazione.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Roma da parte dei presentatori.

Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del cancelliere. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 8.

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dell'articolo 5, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, debbono presentarsi alla Cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Contemporaneamente, o in un momento successivo, i promotori presentano al cancelliere i fogli sui quali si propongono di raccogliere le firme dei richiedenti il *referendum*.

I fogli devono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e devono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la prevista dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte all'articolo 5.

Il cancelliere appone ai fogli il timbro a data della Corte di cassazione e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro cinque giorni dalla presentazione.

Art. 9.

La richiesta di *referendum* viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre la data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Per le prestazioni del notaio e del cancelliere è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Alle richieste di *referendum* debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

Art. 10.

Il deposito presso la Cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell'articolo 5. Esso deve essere effettuato da tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 7.

Art. 11.

Al fine di promuovere la richiesta di cui all'articolo 5 da parte di cinque Consigli regionali, il Consiglio regionale che intenda assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione.

La deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione, dato a scrutinio segreto, e deve contenere l'indicazione della legge costituzionale nei confronti della quale si vuole promuovere il *referendum* con gli elementi di identificazione stabiliti nell'articolo 5.

Quando abbia approvato tale deliberazione, il Consiglio stesso procede, a maggioranza semplice e a scrutinio segreto, alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della Segreteria del Consiglio che per primo le ha approvate, ai Consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al Consiglio che abbia preso l'iniziativa, perchè vi sia dato seguito.

Le Segreterie dei Consigli regionali che abbiano adottato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati ne danno comunicazione alla Segreteria del Consiglio che ha preso l'iniziativa.

Art. 12.

I delegati di non meno di cinque Consigli regionali che abbiano approvato identica deliberazione, redigono e sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente alla Cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta del *referendum* e di nomina dei delegati approvate da ciascun Consiglio regionale.

Del deposito è fatto constare in processo verbale, con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 7. Esso viene peraltro redatto in sei o più originali, in modo che ogni originale possa essere consegnato al delegato di ciascun Consiglio regionale.

Art. 13.

Presso la Corte di cassazione è costituito un Ufficio centrale per il *referendum*, composto di tutti i presidenti titolari di Sezione della Corte di cassazione e presieduto dal più anziano tra essi.

L'Ufficio centrale per il *referendum* verifica che la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme della Costituzione e della legge.

L'Ufficio centrale si pronuncia, con ordinanza, sulla validità della richiesta entro 10 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori, da presentarsi entro 5 giorni, l'Ufficio considera valida la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di cinque giorni i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di tre mesi dalla pubblicazione della legge, previsto dall'articolo 138 della Costituzione.

Art. 14.

L'ordinanza dell'Ufficio centrale prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente

è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte costituzionale. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500.000 elettori, oppure ai delegati dei cinque Consigli regionali.

Art. 15.

Qualora l'ordinanza dell'Ufficio centrale dichiarerà l'improcedibilità della richiesta la legge costituzionale viene promulgata dal Presidente della Repubblica con la seguente formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« La Camera dei Deputati (o il Senato della Repubblica) e il Senato della Repubblica (o la Camera dei Deputati) con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato;

« La richiesta di *referendum* presentata in data... è stata dichiarata improcedibile dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione con sua ordinanza in data...

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(*Testo della legge*).

« La presente legge costituzionale munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge costituzionale dello Stato ».

Art. 16.

Qualora l'ordinanza dell'Ufficio centrale dichiarerà valida la richiesta di *referendum*, esso deve essere indetto, con decreto del

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri in ordine alla data, entro due mesi dall'ordinanza stessa.

Qualora sia intervenuta nel frattempo la pubblicazione, a termini dell'articolo 4, del testo di un'altra legge di revisione della Costituzione o di un'altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal comma precedente, la indizione del *referendum*, in modo che i due *referendum* costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione. Le relative votazioni procedono peraltro fino alle ore 14 del lunedì successivo.

Art. 17.

Il quesito da sottoporre a *referendum* consiste nella formula: « Approvate la revisione della Costituzione all'articolo (o agli articoli) concernente... deliberata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del ... »; ovvero « Approvate il testo della legge costituzionale... approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del ... », con l'indicazione rispettivamente dell'articolo della Costituzione del quale sia stata proposta la modificazione, dell'oggetto della legge costituzionale, e della data della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è stata fatta la pubblicazione.

Art. 18.

La votazione per il *referendum* si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

Art. 19.

Per tutte le operazioni di votazione e di scrutinio relative al *referendum* valgono le norme del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili.

Le disposizioni penali contenute nel titolo VII del testo unico predetto si applicano anche in riferimento al *referendum* previsto dalla presente legge; le disposizioni degli articoli 96, 97, 98 e 103 si applicano anche per le firme per richiesta di *referendum* e per il voto espresso per *referendum*.

Art. 20.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il *referendum* e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

Art. 21.

L'Ufficio elettorale di sezione è composto di un presidente e di cinque scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento, o dei promotori del *referendum*.

Art. 22.

Le schede per il *referendum*, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Ministero dell'interno con

le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato a termini dell'articolo 17, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi due *referendum* costituzionali, all'elettore vengono consegnate due schede di colore diverso.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 23.

Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia è costituito l'Ufficio provinciale per il *referendum* composto dei tre magistrati più anziani di cui uno può avere la qualifica di magistrato d'appello.

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici elettorali di sezione di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il *referendum* dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del *referendum*, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il *referendum*, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli Uffici elettorali di sezione e ai documenti annessi; uno viene trasmesso alla prefettura della provincia, ed uno ai delegati o ai presentatori della richiesta di *referendum*.

Art. 24.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere per l'esecuzione

materiale dei calcoli da esperti designati dal Primo Presidente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione costituzionale o legge costituzionale su cui si vota e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.

Un esemplare è depositato presso la Cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici provinciali per il *referendum*. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro di grazia e giustizia.

Art. 25.

Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il *referendum* o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 26.

L'Ufficio centrale per il *referendum* dichiara approvata la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta al *referendum*, se, considerando i voti validamente espressi, il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* sia maggiore del numero dei voti attribuiti alla risposta negativa; altrimenti, la dichiara respinta.

Art. 27.

Alla propaganda elettorale relativa allo svolgimento dei *referendum* costituzionali si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212. Le facoltà riconosciute da dette disposizioni ai partiti o grup-

pi politici si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento e ai promotori del *referendum*.

Art. 28.

Il Presidente della Repubblica, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale per il *referendum*, qualora sia stata proclamata l'approvazione della legge sottoposta al *referendum*, procede alla sua promulgazione.

La promulgazione è espressa con la formula seguente:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« La Camera dei Deputati (o il Senato della Repubblica) e il Senato della Repubblica (o la Camera dei Deputati) hanno approvato:

« Il *referendum* indetto in data
 ha dato risultato favorevole;
 « Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge).

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge costituzionale dello Stato ».

Art. 29.

Nel caso in cui il risultato del *referendum* sia sfavorevole all'approvazione della legge, si dà notizia del risultato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, a cura del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 30.

I decreti del Presidente della Repubblica, che debbano essere inseriti nella Raccolta Ufficiale, sono emanati con la formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« Il Presidente della Repubblica

« Emanava il seguente decreto:

(Testo del decreto).

« Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ».

Quando è stato sentito il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o del Consiglio di Stato o è intervenuta una deliberazione del Consiglio dei ministri, si fa menzione di tale adempimento prima della indicazione del Ministro o dei Ministri proponenti, ove sia richiesta, con le parole:

« Udito il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

« Udito il parere del Consiglio di Stato;

« Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri;

« Sulla proposta del Ministro... ».

Nel caso indicato dall'articolo 76 della Costituzione, il decreto deve fare riferimento a detto articolo e deve contenere la menzione della legge di delega in forza della quale essa è emanata.

Nei casi indicati dall'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, il decreto deve fare riferimento a detto articolo, deve fare menzione della necessità e della urgenza, ed essere munito della clausola della presentazione alle Camere per la conversione in legge.

Art. 31.

Le leggi debbono portare la data, la firma del Presidente della Repubblica e le controfirme del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o dei Ministri competenti.

I decreti debbono portare la data, la firma del Presidente della Repubblica, la controfirma del Presidente del Consiglio dei ministri,

qualora sia stata necessaria una deliberazione del Consiglio dei ministri, e la controfirma del Ministro o dei Ministri proponenti.

Art. 32.

Del testo della legge approvato e della regolarità del procedimento interno di formazione della legge, seguito da ciascuna Camera, fa fede unicamente l'attestazione (messaggio) sottoscritta dal Presidente.

Art. 33.

Il Presidente del ramo del Parlamento che abbia per ultimo approvato il testo della legge deve trasmetterlo al Governo entro 5 giorni dalla avvenuta approvazione.

Il Governo, entro 7 giorni dalla recezione, deve presentare il testo della legge al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Art. 34.

La « Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana » è posta sotto la vigilanza del Ministro Guardasigilli; all'ordinamento, alla stampa e pubblicazione degli atti si provvede secondo le norme stabilite nella presente legge e nei regolamenti.

Art. 35.

Gli originali delle leggi promulgate e dei decreti emanati dal Presidente della Repubblica, che debbono essere inseriti nella Raccolta Ufficiale, sono trasmessi al Ministro Guardasigilli, che appone ad essi il proprio « visto » e il sigillo dello Stato.

Art. 36.

Le leggi promulgate e munite del visto del Guardasigilli e del sigillo dello Stato sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il trentesimo giorno dalla promulgazione e inserite nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

I decreti del Presidente della Repubblica emanati in forza dell'articolo 77 della Costi-

tuzione sono pubblicati dopo la presentazione alle Camere per la conversione in legge.

Gli altri decreti del Presidente della Repubblica sono trasmessi, a cura del Guardasigilli, alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati ed inseriti dopo che questa sia avvenuta.

Sono pubblicati dalla *Gazzetta Ufficiale* solo per estratti i decreti che riguardano persone singole.

Salvo autorizzazione del Guardasigilli e del Ministro che ha proposto l'emanazione del decreto, è vietato rendere di pubblica ragione nel testo integrale i decreti che non siano stati ancora pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 37.

Nella Raccolta Ufficiale si inseriscono le leggi e i decreti del Presidente della Repubblica italiana, con aggiunta, per questi ultimi, ad eccezione dei decreti emanati in forza dell'articolo 77 della Costituzione, la menzione della loro registrazione alla Corte dei conti. Sono inseriti per esteso:

- 1) tutte le leggi;
- 2) i decreti aventi forza di legge e quelli necessari per l'esecuzione delle leggi o la cui integrale conoscenza interessi la generalità dei cittadini.

Quando si tratta di un codice, può pubblicarsi nella Raccolta Ufficiale la sola legge di approvazione di esso e formarsi del codice un volume separato.

Art. 38.

Gli atti inseriti nell'annata, a cui si riferiscono devono avere una sola numerazione araba progressiva, oltrechè nella Raccolta in volumi, anche nella pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le leggi costituzionali e per le leggi di revisione costituzionale deve essere adottata una numerazione romana autonoma, progressiva, unica per tutte le annate.

Di conseguenza, la legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 assume il numero I, la legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948 il numero II, la legge costituzionale numero 3 del febbraio 1948 il numero III, la

legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 il n. IV, la legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948 il numero V, la legge costituzionale n. 1, 11 marzo 1953, il numero VI, la legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1, il numero VII.

La numerazione progressiva delle leggi costituzionali continuerà con il numero VIII.

Art. 39.

In capo ad ogni legge o decreto pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e inseriti nella Raccolta Ufficiale, devono indicarsi la data, il numero assegnato a ciascuno di essi a norma dell'articolo precedente e l'argomento. In capo ad ogni legge deve altresì indicarsi la data di approvazione finale da parte di ciascun ramo del Parlamento.

I decreti emanati ai sensi dell'articolo 76 e dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione debbono indicare rispettivamente la qualifica di decreti legislativi e di decreti-legge.

Le leggi costituzionali debbono contenere tale qualifica.

Per la pubblicazione nella Raccolta deve anche aggiungersi la data e il numero della *Gazzetta Ufficiale*, nella quale è avvenuta la pubblicazione.

Art. 40.

Fino a che non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall'Archivio di Stato, la stampa ufficiale delle leggi e dei decreti sia nella Raccolta in volumi, sia nella *Gazzetta Ufficiale*, si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti anzidetti.

Art.

Gli originali delle leggi e dei decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e inseriti nella Raccolta Ufficiale sono affidati alla custodia del Guardasigilli.

Questi, cessata la necessità di ritenerli presso il Ministero, ne cura la consegna all'Archivio di Stato di Roma.

TABELLA A

(Scheda di votazione per il referendum Costituzionale)

REFERENDUM COSTITUZIONALE

per _____

Approvate _____

?

<p>(art. 3)</p> <p>SI</p>	<p>(art. 3)</p> <p>NO</p>
----------------------------------	----------------------------------

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

(Retro della scheda di cui alla tabella A)

REFERENDUM COSTITUZIONALE

.....
(Data)

Provincia di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....
Timbro